

Criteria di valutazione nelle società di persone

[Raffaele Marcello](#)



Società

Il D.Lgs. 139/2015 ha previsto criteri di valutazione a seconda delle dimensioni delle società di capitali che redigono il bilancio. L'articolo affronta una tematica ultimamente dibattuta e concernente la modalità di estensione delle norme del Codice Civile dedicate alle società di capitali in materia di bilancio anche alle società di persone.

La revisione ex D.Lgs. 139/2015 delle norme di bilancio porta con sé anche inevitabili “*effetti collaterali*”, come la lettura delle novellate previsioni codicistiche nell'ottica della determinazione quantitativa dei dati di bilancio delle società di persone.

È noto che l'art. 2217, c. 2 C.C. afferma anche che “*nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili*”.

Il riferimento ai criteri di valutazione è preoccupante in virtù del fatto che il citato D.Lgs. 139/2015 ha previsto norme di applicazione **differenziate a seconda delle dimensioni quantitative delle società di capitali** che redigono il bilancio. In estrema sintesi, si ricorda che le società di piccole dimensioni possono (facoltà) ex art. 2435-*bis*, C.C. non adottare il criterio del costo ammortizzato, mentre le micro-imprese non possono (divieto) contabilizzare ex art. 2435-*ter*, C.C. gli strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 11-*bis* C.C., fatta eccezione per il caso in cui optino, ai fini civilistici per il regime semplificato di cui all'art. 2435-*bis* C.C. o per il regime “*ordinario*” di cui agli artt. 2423 C.C. e ss. Una soluzione appropriata potrebbe essere quella di consentire alle **società di persone di poter scegliere il criterio di valutazione**, evidentemente tra quelli indicati nel codice, in ragione di specifiche opportunità ai propri fini informativi. Le società di persone hanno volutamente **obblighi informativi più ridotti** rispetto alle società di capitali, anche se, come giusto che sia, il “*conto dei profitti e delle perdite*” deve dimostrare “*con evidenza e verità*” il risultato economico d'esercizio (art. 2217, c. 2 C.C.). Nel perseguire tale finalità, quindi, sembra logico consentire alle società di persone di fare uso di criteri di valutazione adeguati al **perseguimento del fine**. Nella lettura applicativa della norma, le disposizioni delle società per azioni sono adottate “*in quanto applicabili*”, proprio nella logica di **rappresentazione appropriata del risultato**, senza prevedere un richiamo puntuale ai “*criteri*” che le società di capitali possono (o devono) applicare in ragione delle soglie quantitative. Nulla osta in linea teorica a che una società di persone, indipendentemente dai volumi dimensionali, decida per propria scelta di utilizzare il costo ammortizzato o la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati. Tuttavia, anche le società di persone di maggiori dimensioni dovrebbero poter “*continuare*” a contabilizzare gli strumenti finanziari derivati come previsto sino ai bilanci dell'esercizio 2015, ossia accantonando le perdite probabili (come previsto anche dall'OIC 31), anziché seguire le già richiamate norme dell'art. 2426, c. 1, n. 11-*bis* C.C. (OIC 32). **La riproposizione dello schema modulare della normativa giuscontabile delle società di capitali, dunque, non appare, in sostanza, sensata e pensata per le società di persone.**

Forse le società di persone hanno perso *appeal* nel corso degli ultimi decenni. Tuttavia, le soluzioni inerenti la tematica trattata potrebbero, ad ogni modo, essere meglio chiarite dal legislatore, così come altre problematiche potrebbero essere riconsiderate magari tramite una riforma organica, al fine di adeguare le disposizioni al passare del tempo.